CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico – DGAECE - Divisione III della ex DGMEREEN – "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile" e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – in ordine alle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Complementare "Energia e Sviluppo dei territori" 2014-2020

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica (di seguito MiSE - DGAECE, solo MiSE e/o Amministrazione) – Divisione III della Ex DGMEREEN – "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile" con sede in Roma, Via Veneto 33, codice fiscale 80230390587, in persona del Dirigente pro tempore, Dott.ssa Barbara Clementi, domiciliata, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso il MiSE, in qualità di Amministrazione responsabile del Programma,

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (di seguito Invitalia e/o Agenzia), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Domenico ARCURI,

entrambi, di seguito, denominati le "Parti",

VISTO

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, per il periodo 2014-2020, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'articolo 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

- il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall' articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 e ss.mm.ii., nei limiti della dotazione del Fondo stesso, fissata ed indicata, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

- la delibera CIPE n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

- la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10/2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

- la delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 54/2017, pubblicata sulla G.U. n.274 del 23 novembre 2017, recante l'Approvazione del Programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori" 2014-2020 (di seguito POC o Programma) con una dotazione complessiva pari a 72,477 milioni di euro, che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014–2020, al fine di integrare e rafforzare gli interventi in

esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;

- il punto 2 della citata delibera CIPE n. 54/2017, che individua il soggetto responsabile della gestione del POC nel Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN);

- il provvedimento direttoriale DGMEREEN del 02.02.2018 che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del POC al dirigente pro tempore della Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile";

- la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 20/2018, che amplia la dotazione finanziaria del POC a euro 120.372.320,28, pubblicata sulla G.U. n.186 del 11 agosto 2018;

- la dotazione finanziaria dell'Asse assistenza tecnica, pari a 4,37 milioni di euro, così come determinata dalla già menzionata delibera CIPE n. 20/2018;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2018 con il quale è stata soppressa la Divisione VIII della DGMEREEN e le relative funzioni sono state affidate alla Divisione III;

- il D.P.C.M. del 19.06.2019, n. 93 (G.U. Serie Generale n. 195 del 21.08.2019) recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97", che individua dodici Uffici di livello dirigenziale generale, come modificato dal DPCM del 12.12.2019;

- l'articolo 8, lett b) del DPCM del 19/06/2019 che – tra le funzioni attribuite alla Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica – di seguito DGAECE, prevede la definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2019, inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla Corte dei Conti con prot. n. 70593 del giorno 11/11/2019, registrato dalla stessa Corte dei Conti in data 26/11/2019 al numero 1- 1028, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla Dr.ssa Rosaria Fausta Romano in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

- il decreto direttoriale del 27 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 17 gennaio 2020 al n. 29, di conferimento dell'incarico di direzione della Divisione III "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile" della ex DGMEREEN alla Dott.ssa Barbara Clementi;

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari", ed in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo che prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare l'articolo 1, commi 459-463, che sottopone Invitalia a atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell’articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98”, ed in particolare l’articolo 1 comma 3 lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

Considerato che:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall’art.1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, nr. 3, prevede che Invitalia persegua lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa”, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. Il medesimo decreto stabilisce altresì che i diritti dell’azionista

“sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

- l’articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l’osservanza della condizione posta dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;

- per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell’articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;

- l’articolo 19, comma 5, della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante tra l’altro provvedimenti anticrisi, prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55 - bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.”;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenuto conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, prevede gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- con nota n. 17869 del 12 luglio 2018, il MiSE ha invitato l'Agenzia a presentare una proposta progettuale consistente in un piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica nell'ambito del suddetto Programma per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2023, contenente la descrizione delle attività, l'indicazione dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo;

- con nota prot. n. 70303 del 3 agosto 2018 l'Agenzia ha trasmesso il Piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica 2018 - 2023, completo degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

- con nota del 13 settembre 2018, prot. n. 84221, il MiSE ha chiesto ad Invitalia di fornire elementi di dettaglio, con particolare riferimento all'indicazione ed alla riconducibilità dei profili Invitalia a quelli riscontrabili nella prassi di mercato, al fine di poter procedere alla valutazione di congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, come disposto dal punto 2 dell'articolo 192, del decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

- con nota del 27 settembre 2018, prot. n. 84553, Invitalia ha fornito le informazioni integrative di dettaglio richieste per procedere alla valutazione di congruità economica dell'offerta;

- il MiSE, con determina del 27 settembre 2018, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiSE in data 23/10/2018 con il numero 909, ha disposto l'impegno per € 3.190.000,00, a valere sulla dotazione complessiva delle risorse dell'Asse di assistenza tecnica assegnate all'Amministrazione titolare del POC Energia 2014-2020, per l'affidamento all'Agenzia dei servizi e delle attività di assistenza tecnica;

- il MiSE, in base alle mutate esigenze organizzativo-programmatiche, ha richiesto la rimodulazione della proposta del Piano delle attività di assistenza tecnica del POC ad Invitalia che, in data 22 luglio 2019 con nota prot. 92957, ha trasmesso un aggiornamento della proposta di Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica per il periodo 2019-2023, con una rimodulazione finanziaria e una rideterminazione dello sviluppo temporale delle attività, allegato alla presente Convenzione e di cui costituisce parte integrante;

- con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del

proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in ottemperanza a quanto previsto, con nota prot. n. 9381 del 14 gennaio 2020 la Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato a tutte le Direzioni Generali di aver effettuato con riferimento a Invitalia la verifica annuale relativa all'effettiva sussistenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, allegando copia della nota prot. n. 328196 del 19 novembre 2019 con cui gli esiti positivi di tale verifica sono stati trasmessi all'Agenzia;

- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il MiSE in data 25 ottobre 2019 ha provveduto ad effettuare la valutazione sulla congruità economica dell'offerta presentata il 22 luglio 2019, prot. n. 92957, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

- con nota del 28 febbraio 2020, prot. 63643, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e il sistema camerale Divisione VII ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione sono regolati i rapporti tra il MiSE – DGAECE Divisione III della ex DGMEREEN, in qualità di Amministrazione responsabile del Programma Operativo Complementare di azione e coesione "Energia e Sviluppo dei territori 2014-2020" e Invitalia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica aventi ad oggetto il "supporto tecnico-specialistico alle strutture coinvolte in relazione a tutti gli aspetti connessi all'attuazione del Programma al fine di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi posti in essere", secondo l'articolazione prevista nella proposta di Piano pluriennale citato nelle premesse (allegato 1).

Articolo 2

(Esecuzione delle attività)

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia individua nella Business Unit Programmazione Comunitaria la struttura organizzativa dedicata allo svolgimento

delle attività e prevede che detta struttura opererà in stretta collaborazione con l'Amministrazione responsabile del Programma.

2. I componenti ed il responsabile del gruppo di lavoro dedicati alle attività di assistenza tecnica, e collocati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma precedente, vengono individuati, con le modalità di cui al successivo comma 5, nel primo Piano annuale di cui al successivo articolo 3. Le risorse umane assegnate alle attività di assistenza tecnica, in numero adeguato al volume di attività da svolgere e alle correlate esigenze tecniche, dovranno essere in possesso di adeguata e qualificata esperienza nelle aree di intervento previste dal Programma.
3. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale, per specifiche professionalità, anche non appartenente alla struttura organizzativa di cui al comma 1, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione, laddove ne ricorra la necessità, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni di comprovata esperienza e competenza.
4. Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto del "Codice di Comportamento" del Ministero dello Sviluppo Economico redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui trattasi, l'Agenzia individua di concerto con l'Amministrazione responsabile del Programma, le risorse professionali che svolgeranno le sopra menzionate attività di assistenza tecnica e si impegna ad ottemperare, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione e laddove applicabili, agli obblighi di condotta e agli adempimenti di cui allo schema di "Patto di integrità" trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Direzioni Generali con nota del 29/09/2015, Prot. N. 0020800.
6. Il referente per il MiSE per le attività oggetto della presente Convenzione è il Dirigente pro tempore della ex Divisione III – della ex DGMEREEN;
7. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione la dott.ssa Rosella Vitale.
8. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 3

(Piani operativi e Rapporti annuali)

1. Sulla base delle direttive del MiSE e successivamente alla stipula della presente Convenzione, l'Agenzia presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, un Piano operativo annuale delle attività previste per la necessaria approvazione. Il primo Piano operativo annuale, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, verrà presentato entro il 31 marzo 2020.
2. I Piani operativi annuali, articolati secondo l'Obiettivo specifico di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, in coerenza con il Piano pluriennale, prevedono:
   - l'indicazione delle attività previste;
   - l'articolazione dei costi per categoria di spesa di cui all'articolo 5 della presente Convenzione;
   - il numero di risorse professionali impegnate nel progetto (espresso in FTE - full time equivalent), nominalmente individuate con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2, con indicazione della relativa qualifica.
3. Previo accordo tra le parti, le risorse professionali di cui al punto precedente potranno essere integrate e/o sostituite sulla base di eventuali esigenze operative del MiSE e/o dell'Agenzia connesse alla gestione degli interventi in corso, alle attività di controllo ovvero all'attivazione di nuovi interventi, nonché ad ulteriori esigenze connesse all'adeguamento delle procedure di gestione e controllo del Programma.
4. Per consentire all'Amministrazione di raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari per adempiere agli obblighi di monitoraggio e informazione, è fatto obbligo ad Invitalia di presentare al MiSE un Rapporto annuale di esecuzione delle attività svolte da inviare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il primo Rapporto annuale di esecuzione sarà presentato dall'Agenzia entro il 28 febbraio 2021 in relazione alle attività svolte al 31 dicembre 2020.
5. Il MiSE approva i Piani operativi e i Rapporti sulle attività, previa richiesta delle necessarie eventuali modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è riconosciuto all'Agenzia un importo massimo di euro 1.797.000,00 (unmilionesettecentonovantasettemilla/00 euro) al netto di IVA, ad oggi quantificabile in euro 395.340,00, secondo il seguente cronoprogramma previsionale della spesa per l'intero periodo di durata della medesima Convenzione:

POC Energia 14-20 **Assistenza tecnica periodo 2019-2023**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Totale**
Totale costi diretti e indiretti (al netto di IVA)	€ 576.000	€ 451.000	€ 385.000	€ 385.000	**€ 1.797.000**
Rispetto all'articolazione temporale delle attività previste nella proposta di Piano pluriennale presentata da Invitalia, approvata dal MiSE e allegata alla presente Convenzione, in considerazione dello slittamento dei tempi di stipula del presente atto, riconducibile alla riorganizzazione del MiSE le attività dell'annualità 2019 saranno realizzate nel 2020; di conseguenza il budget delle relative risorse, pari a € 117.000, nella presente tabella è accorpato nell'annualità 2020.					

6. Le somme di cui al comma precedente sono a valere sulle risorse nazionali di Assistenza tecnica del Programma (Fondo di rotazione Legge n. 183/1987) nell'ambito degli interventi di competenza del MiSE, di cui alla Delibera CIPE n. 54/2017, così come integrata dalla Delibera CIPE n. 20/2018.
7. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà erogato all'Agenzia secondo le modalità di cui all'articolo 5 subordinatamente alla effettiva disponibilità delle risorse assegnate al MiSE sul sistema informativo IGRUE "2017 POC Energia".
8. L'IVA, calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte dell'Agenzia, verrà versata dal MiSE direttamente all'Erario dello Stato ai sensi della art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

Articolo 5

(Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 4 è erogato secondo le seguenti modalità:
   - il 10% (dieci percento) del corrispettivo è riconosciuto, a titolo di anticipo, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione e previa presentazione della relativa fattura;
   - i successivi pagamenti intermedi saranno effettuati dietro presentazione e approvazione di Stati di Avanzamento Lavori accompagnati dalla relativa fattura. L'Amministrazione responsabile procede al pagamento intermedio decurtandolo di un importo pari al 10% (dieci per cento) delle spese di volta in volta rendicontate e ritenute ammissibili, sino al recupero di quanto già erogato a titolo di anticipo.
2. Gli Stati di Avanzamento Lavori sono composti da una relazione tecnico-amministrativa e dalla rendicontazione sulle attività svolte, in coerenza con quanto previsto dal Piano operativo annuale di riferimento e sui costi effettivamente sostenuti nel periodo oggetto di rendicontazione, nonché da idonea documentazione giustificativa delle spese rendicontate così come specificato nel

“Disciplinare di rendicontazione da parte degli enti in house e della determinazione delle spese ammissibili”, già in uso per le rendicontazioni da parte dell’Agenzia per le attività di Assistenza Tecnica del PON IC, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato.

3. Il pagamento del corrispettivo avviene solo a seguito della verifica di coerenza e pertinenza delle attività e della ammissibilità dei costi rendicontati dall’Agenzia con gli Stati di Avanzamento Lavori. Il controllo di ammissibilità delle spese rendicontate verrà effettuato dall’Amministrazione utilizzando gli strumenti approvati nell’ambito del sistema di Gestione e Controllo del PON IC, entro 30 gg consecutivi dalla presentazione della rendicontazione, salvo richiesta di documentazione integrativa. In seguito all’approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori, l’Agenzia provvede ad emettere la relativa fattura.
4. L’Amministrazione responsabile procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura da parte dell’Agenzia.
5. Per ciascuna annualità del Piano pluriennale 2019-2023 citato nelle premesse, l’Agenzia dovrà presentare entro il 31 luglio dell’anno successivo, lo Stato di Avanzamento Lavori di cui al precedente punto 2. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2024, salvo proroga dei termini per la presentazione delle domande finali di pagamento relative al Programma.
6. Gli Stati di Avanzamento intermedi e finali devono essere articolati con riferimento all’Obiettivo specifico di cui all’articolo 1 della presente Convenzione e alle categorie di spesa di cui al comma successivo del presente articolo.

Articolo 6
(Criteri di rendicontazione)

1. Le rendicontazioni presenti negli Stati di Avanzamento Lavori di cui al precedente articolo saranno redatte in conformità del “Disciplinare di rendicontazione da parte degli enti in house e della determinazione delle spese ammissibili”, citato al precedente art. 5.
2. Relativamente al personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, in sede di rendicontazione l’Agenzia dovrà produrre l’elenco nominativo delle risorse coinvolte, il loro livello di inquadramento e impegno temporale (ore/giornate dedicate alle attività oggetto della presente Convenzione), il dettaglio delle attività svolte dal singolo con riferimento alle attività individuate nel piano operativo del periodo oggetto di rendicontazione, il costo imputato ai servizi di assistenza tecnica erogati e l’indicazione di eventuali costi di missione. Il costo del personale nonché dei collaboratori esterni sarà rimborsato sulla base del costo effettivamente sostenuto dall’Agenzia includendo la retribuzione lorda, la differita e gli oneri sociali.

3. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia dovrà, in sede di rendicontazione, fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi.
4. I costi indiretti, ossia i costi che non sono e non possono essere collegati direttamente alle attività previste nel Piano operativo annuale ma sono per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività, in sede di rendicontazione, saranno valorizzati nella misura massima del 25% dei costi diretti ammissibili come meglio specificato nel citato "Disciplinare di rendicontazione da parte degli enti in house e determinazione delle spese ammissibili". Per la valorizzazione dei costi indiretti sono esclusi dall'ammontare dei costi diretti sostenuti quelli inerenti il subappalto delle attività.
5. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile, a richiesta del MiSE o di altri organi di controllo.

Articolo 7
(Restituzioni)

1. In caso di erogazioni di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, addebitabili all'Agenzia, questa si impegna a restituire tempestivamente le risorse percepite all'Amministrazione responsabile.
2. L'Agenzia è tenuta altresì alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla Convenzione.
3. L'Amministrazione responsabile si rivale, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare in forza della presente Convenzione e sulle somme che, in dipendenza da qualunque rapporto tra le Parti, siano dovute all'Agenzia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In difetto, si procederà al recupero mediante ruolo delle risorse finanziarie spettanti all'Amministrazione responsabile MiSE, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 46/1999.

Articolo 8
(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili ad Invitalia, l'Amministrazione responsabile, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all'atto del verificarsi delle cause dell'interruzione.

2. L’eventuale importo erogato ad Invitalia e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell’interruzione dovrà essere rimborsato. L’Amministrazione responsabile si rivarrà, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare.
3. Con riferimento alle modalità di recupero, si applica l’articolo 7, comma 3 della presente Convenzione.

Articolo 9

(La tutela dei dati personali)

1. Invitalia e il MiSE si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Invitalia e il MiSE si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di Titolare; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
2. Relativamente alle modalità del trattamento, Invitalia e il MiSE dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.
3. In relazione alla comunicazione dei dati, Invitalia e il MiSE si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione

avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia e il MiSE si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

Articolo 10

(Informazione, pubblicità e trasparenza)

1. L'Agenzia è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa comunitaria.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, della avvenuta sottoscrizione della presente convenzione sarà data notizia nella apposita sezione del sito del MiSE, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti.

Articolo 11

(Durata, proroga e modifiche)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino a completamento delle attività e degli adempimenti in capo al MiSE in relazione al POC. La Convenzione ha effetti nei riguardi delle Parti solo dopo l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e il sistema camerale, citata nelle premesse, e la successiva registrazione da parte degli organi di controllo.
2. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.
3. Invitalia si impegna a procedere alle attività previste dall'art. 1, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo, il MiSE si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime attivate a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 12

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
3. Il MiSE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti il personale di Invitalia e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

1. Il MiSE potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, tramite comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, qualora a suo giudizio, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione intervengano circostanze, atti o provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi che determinino il venire meno dei presupposti giuridici che hanno determinato l'esigenza di stipulare la presente Convenzione. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, anche se non materialmente sostenute, risultino già impegnate con atti giuridicamente vincolanti in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all'atto del recesso.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell'Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti dagli impegni giuridicamente vincolanti in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all'atto della risoluzione.

Articolo 14

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 2 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
   - AMMINISTRAZIONE: dgmereen.div08@pec.mise.gov.it
   - Invitalia: segreteriaad@postacert.invitalia.it
3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 15

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al MiSE che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 16

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara con atto allegato alla presente

Convenzione (Allegato 2) di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

Articolo 17

(Rinvio a norme)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

1. Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2019/2023;
2. Dichiarazione ex Art. 53, comma 16 ter, Dlgs n. 165/2001.

Documento sottoscritto con firma digitale dalla dott.ssa Barbara Clementi (Per il Ministero dello Sviluppo Economico DGAECE - Divisione III della ex DGMEREEN)

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.)